



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA “COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L’ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL’ENTE”

Approvato con deliberazione di C.C. N°10 DEL 05/03/2009



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni.
- Art. 2 - Composizione, nomina, costituzione, presidenza e durata in carica della commissione.
- Art.3 - Convocazione della commissione .
- Art. 4 - Compiti della commissione e suo funzionamento
- Art. 5 - Validità delle sedute e verbale della seduta.
- Art. 6 - Partecipazione di persone estranee alla commissione
- Art. 7 - Segreteria della commissione
- Art. 8 - Norme finali



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento della “commissione consiliare consultiva permanente per l’esame delle norme regolamentari dell’Ente”, istituita, ai sensi dell’art. 18, comma 2, dello Statuto Comunale e degli artt. 24 e 42 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. La commissione ha competenza consultiva sulle norme statutarie e dei regolamenti comunali di competenza consiliare, nonché delle loro modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Composizione, nomina, costituzione, presidenza e durata in carica della commissione.

1. La commissione è composta di numero 3 Consiglieri comunali effettivi e n. 3 supplenti composta con criterio proporzionale e di cui n. 2 di competenza della maggioranza e n. 1 della minoranza, assicurando la presenza con diritto di voto di almeno un rappresentante della minoranza e comunque almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Qualora i gruppi consiliari dovessero variare in aumento si procederà alla conseguente modifica della composizione numerica della commissione che dovrà comunque essere in numero dispari. La stessa è presieduta da uno dei componenti della commissione, regolarmente nominato a maggioranza dei componenti al suo interno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano.
2. Per la nomina dei componenti, che avviene per designazione dei Capigruppo, e la costituzione della commissione, si osservano le disposizioni di cui all’art. 24 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”. Ciascun Capogruppo designa i rappresentanti di competenza del proprio gruppo. I componenti supplenti hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle sedute della Commissione esclusivamente in caso di dimissioni, assenza o impedimento del membro effettivo.
3. Le commissioni sono nominate dal Consiglio. Le stesse sono nominate nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore del presente Regolamento.
4. La commissione dura in carica sino al termine del mandato elettivo e comunque può funzionare fino a quando non perde la maggioranza dei suoi componenti.

Art.3 - Convocazione della commissione.

1. Per la convocazione delle riunioni della commissione da tenersi di norma presso l’aula consiliare si osservano le norme stabilite dal “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”.
2. Unitamente alla convocazione per il primo esame della proposta regolamentare, è trasmesso lo schema della proposta da esaminare proposto dalla G.M. o dai consiglieri. Lo schema può altresì essere predisposto dalla stessa commissione o da uno dei componenti all’uopo incaricato dalla stessa.



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Art. 4 - Compiti della commissione e suo funzionamento

1. Sono sottoposti all'esame della commissione tutte le norme regolamentari come definite al precedente art. 1, comma 2.
2. E' compito della commissione effettuare un preventivo esame e approfondimento degli schemi delle norme regolamentari da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, proponendo, con spirito di fattiva collaborazione, eventuali integrazioni o modifiche agli schemi sottoposti.
3. La proposta della norma regolamentare da sottoporre all'esame della Commissione è trasmessa, a cura del Responsabile del settore competente, al Segretario della commissione, il quale provvederà ad inviarla, secondo le indicazioni ricevute dal Presidente e con le modalità indicate al precedente art. 3, comma 2, ai componenti della commissione medesima.
4. La commissione, per il tramite del Presidente e avvalendosi del Segretario di commissione, può richiedere all'Amministrazione, o direttamente al Responsabile del settore competente, ogni elemento utile ai fini dell'esame della proposta regolamentare sottoposta (copie di documenti, leggi ecc.) che, se non disponibile immediatamente, dovrà essere comunque consegnato alla commissione nella seduta successiva.
5. La commissione deve concludere l'esame delle norme regolamentari ad essa sottoposte entro i seguenti termini:
 - nuovo Statuto comunale (che sostituisce integralmente quello vigente) e nuovi regolamenti: 30 giorni
 - modifiche o integrazioni allo Statuto comunale o ai regolamenti vigenti: 15 giorni
 - in caso di previsioni normative non comunali che impongono tempi inferiori la commissione dovrà esitare il parere in modo da consentire il consiglio di deliberare nel rispetto dei termini previsti.
6. Effettuato lo studio entro i termini sopra indicati, la commissione esprime, con votazione in forma palese, il parere complessivo sulla norma regolamentare sottoposta alla sua attenzione, eventualmente modificata o corretta secondo le indicazioni fornite dalla commissione medesima. Ciascun componente esprime un voto.
7. Il parere di cui al precedente comma ha valore meramente consultivo e la sua acquisizione, benché obbligatoria, non è tuttavia vincolante per il Consiglio Comunale.
Il Presidente del Consiglio comunale, qualora la commissione non provveda all'esito del parere di competenza entro i termini di consegna, porrà ugualmente all'esame del Consiglio i regolamenti da deliberare.



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Art. 5 - Validità delle sedute e relativi verbali.

1. Per la validità delle sedute di prima convocazione della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Quando le sedute non possono aver luogo per mancanza del numero legale, ciò deve risultare dal verbale. In seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla prima e alla stessa ora, la seduta è valida con la presenza di due componenti. Stessa richiesta per la prima convocazione e comunque in caso di variazione numerica con la maggioranza che sarà stabilita con la delibera di modifica.



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Art. 6 - Partecipazione di persone estranee alla commissione

1. Il Segretario comunale, il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio possono, su richiesta del Presidente, partecipare alla riunione della commissione con funzioni consultive.
2. A richiesta del Presidente, partecipa alla commissione, con funzioni tecniche, il Responsabile del Servizio competente.

Art. 7 - Segreteria della commissione

1. Il Segretario della commissione, sarà individuato nell'abito del personale comunale con provvedimento del Segretario Comunale il quale individuerà anche la struttura e i mezzi per il funzionamento.
2. E' compito del Segretario della commissione assicurare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione delle riunioni. A tal fine, nella prima riunione della commissione, ogni Componente comunica per iscritto al Segretario il recapito cui devono essere inviate le convocazioni e le modalità d'invio (fax, posta elettronica, consegna a mano ecc.). Il Segretario non può essere ritenuto responsabile per mancato recapito dell'avviso di convocazione quando l'invio sia stato effettuato con le modalità indicate dal Consigliere componente.
3. E' altresì compito del Segretario di commissione redigere i verbali di ogni riunione. Quando le sedute non possono aver luogo per mancanza del numero legale, ciò deve risultare dal verbale. I verbali, sottoscritti dal Presidente, dal Segretario di commissione e da almeno un altro componente della commissione, numerati in ordine progressivo per anno, sono conservati dal Segretario per tutto il periodo dell'esame della proposta regolamentare.
4. Effettuata l'ultima seduta, che si conclude con la votazione di cui all'art. 4, comma 6, il Segretario di commissione ne comunica la conclusione al Presidente del Consiglio e al Sindaco ed entro tre giorni, trasmette copia di tutti i verbali, debitamente compilati e firmati, al Segretario comunale il quale provvederà a dare le indicazioni del caso al Responsabile del settore competente per l'istruttoria della proposta da sottoporre al Consiglio comunale.
5. Copia dei verbali delle riunioni della commissione dovrà essere inserita nel fascicolo della relativa proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale.



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Art. 8 - Norme finali e di interpretazione regolamentare

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto nel merito disciplinato dallo Statuto comunale e dal “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”.
Qualora dovessero insorgere difficoltà interpretative dl presente regolamento, la commissione potrà avvalersi della consulenza del segretario comunale e qualora dovessero essere necessarie interpretazioni autentiche o norme integrative saranno deferite al consiglio comunale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecuzione della deliberazione di approvazione e ne caso di dichiarazione di immediata esecutività il giorno successivo a tale dichiarazione.